

CONVEGNO DI DIRITTO SPORTIVO

"L'ATTIVITÀ DEL PROCURATORE SPORTIVO: Analisi dei Regolamenti FIFA e FIGC, casi e questioni"

VENERDÌ 31 MARZO 2017 ore 15.30

Sala Duomo - Centro Congressi - Hotel Gallia

Piazza Duca d'Aosta n. 9 - 20124 Milano

CONFLITTO DI INTERESSI E MANDATO CONGIUNTO

alla luce del Regolamento per i servizi di Procuratore Sportivo 2015

Prof. Avv. Fabio Iudica



CONVEGNO DI DIRITTO SPORTIVO

“L’ATTIVITÀ DEL PROCURATORE SPORTIVO: *Analisi dei Regolamenti FIFA e FIGC, casi e questioni*”

VENERDÌ 31 MARZO 2017 ore 15.30

Sala Duomo – Centro Congressi – Hotel Gallia

Piazza Duca d’Aosta n. 9 – 20124 Milano

CONFLITTO DI INTERESSI E MANDATO CONGIUNTO

alla luce del Regolamento per i servizi di Procuratore Sportivo 2015

Prof. Avv. Fabio Iudica

CONFLITTO DI INTERESSI

del Procuratore Sportivo

"vecchia"
Disciplina

"nuova"
Disciplina


Orientamenti

Incompatibilità
e questioni

CONCLUSIONE

AVVOCATI PROCURATORI

e Disciplina FIGC



CONFLITTO DI INTERESSI

del Procuratore Sportivo



DEFINIZIONE DI CONFLITTO DI INTERESSE



Il conflitto di interessi è una **situazione oggettiva**, ravvisabile ogni volta che dalla stipulazione di un determinato contratto possa derivare un **profitto anche indiretto** del rappresentante **con danno** (*anche solo potenziale*) del rappresentato.

Il rappresentante si fa cioè portatore di un interesse **in contrasto** con quelli del rappresentato. In tal caso il contratto è viziato, indipendentemente dalla prova che il rappresentante abbia effettivamente sacrificato gli interessi del rappresentato stipulando **un contratto dannoso**.



La legge reagisce cioè ad una semplice **situazione di pericolo** (art. 1394 c.c.)



DEFINIZIONE DI CONFLITTO D



Il conflitto di interessi è una **situazione oggettiva**, ravvisabile ogni volta che dalla stipulazione di un determinato contratto possa derivare un **profitto anche indiretto** del rappresentante **con danno** (*anche solo potenziale*) del rappresentato.

La legge reagisce cioè ad una semplice **situazione di pericolo**

Il rappresentante si fa cioè portatore di un interesse **in contrasto** con quelli del rappresentato. In tal caso il contratto è viziato, indipendentemente dalla prova che il rappresentante abbia effettivamente sacrificato gli interessi del rappresentato stipulando **un contratto dannoso**.



La legge reagisce cioè ad una
semplice **situazione di pericolo**
(art. 1394 c.c.)



"vecchia"
Disciplina

CONFLITTO DI INTERESSI

Art. 20 - Regolamento Agenti Calciatori 2011

COMMA 2

È vietato agli Agenti rappresentare gli interessi di **più di una parte** nella stipula di un contratto tra una società e un calciatore e/o tra due società.

COMMA 3

È vietato agli Agenti che abbiano curato gli interessi di una società per il tesseramento di un calciatore, ricevere incarichi o somme a qualunque titolo dallo **stesso** calciatore, o stipulare accordi con quest'ultimo, per un periodo di **12 mesi** dalla data del predetto tesseramento.

COMMA 9

È comunque vietata agli Agenti qualsiasi attività che comporti un conflitto di interessi, anche **potenziale**, o che sia volta ad eludere i divieti o le incompatibilità previsti dal presente regolamento.

CONFLITTO DI INTERESSI

Art. 20 - Regolamento Agenti Calciatori 2011

COMMA 2

È vietato agli Agenti rappresentare gli interessi di **più di una parte** nella stipula di un contratto tra una società e un calciatore e/o tra due società.

COMMA 3

È vietato agli Agenti che abbiano curato gli interessi di una società per il tesseramento di un calciatore, ricevere incarichi o somme a qualunque titolo dallo **stesso** calciatore, o stipulare accordi con quest'ultimo, per un periodo di **12 mesi** dalla data del predetto tesseramento.

COMMA 9

È comunque **vietata** agli Agenti qualsiasi attività che comporti un conflitto di interessi, anche **potenziale**, o che sia volta ad eludere i divieti o le incompatibilità previsti dal presente regolamento.

COMMA 2

È vietato agli Agenti rappresentare gli interessi di **più di una parte** nella stipula di un contratto tra una società e un calciatore e/o tra due società.

COMMA 3

È vietato agli Agenti che abbiano curato gli interessi di una società per il tesseramento di un calciatore, ricevere incarichi o somme a qualunque titolo dallo **stesso** calciatore, o stipulare accordi con quest'ultimo, per un periodo di **12 mesi** dalla data del predetto tesseramento.

COMMA 9

È comunque **vietata** agli Agenti qualsiasi attività che comporti un conflitto di interessi, anche **potenziale**, o che sia volta ad eludere i divieti o le incompatibilità previsti dal presente regolamento.



"nuova" Disciplina



REGOLAMENTO PROCURA

Abolizione del

FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

Art. 2, comma 1

"Il presente regolamento disciplina i servizi di assistenza e rappresentanza da parte del Procuratore Sportivo a favore di una Società Sportiva e/o di un Calciatore".

Contratto di Rappresentanza

REGOLAMENTO PROCURATORI SPORTIVI FIGC 2015

Abolizione del conflitto di interessi

FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

Art. 2, comma 1

"Il presente regolamento disciplina i servizi di assistenza e rappresentanza da parte di un Procuratore Sportivo a favore di una Società Sportiva **e/o** di un Calciatore".

Contratto di
Rappresentanza

Duplici incarico
o
Mandato congiunto

Divieti



Abolizione del conflitto

FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

Art. 2, comma 1

*"Il presente regolamento disciplina i servizi di assistenza e rappresentanza da parte di un Procuratore Sportivo a favore di una Società Sportiva **e/o** di un Calciatore".*

Contratto di Rappresentanza

REGOLAMENTO PROCURATORI SPORTIVI FIGC 2015

Contratto di Rappresentanza

The image shows a stylized document with a paperclip at the top and two blue pens pointing to specific sections. The document is divided into three main callout boxes, each with a title and a paragraph of text. The first callout is titled 'DEFINIZIONE Art. 1' and explains the scope of the contract. The second callout is titled 'RAPPRESENTANZA E CONFLITTO DI INTERESSI Art. 5, comma 1' and describes the agent's duty to declare incompatibility or conflicts of interest. The third callout is titled 'CONFLITTO DI INTERESSI Art. 7, comma 1' and details the agent's obligation to disclose interests and obtain written consent from all parties.

DEFINIZIONE
Art. 1

"Si intende il contratto con durata non superiore a due anni stipulato e sottoscritto da un Procuratore Sportivo, con un Club o un Calciatore, o con entrambi, per le finalità di cui al presente regolamento".

RAPPRESENTANZA E CONFLITTO DI INTERESSI
Art. 5, comma 1

"Nel Contratto di Rappresentanza il Procuratore Sportivo deve dichiarare di **non trovarsi** in una situazione di incompatibilità o di **conflitto di interessi**, ovvero ne deve rendere **edotte** le parti contrattuali".

CONFLITTO DI INTERESSI
Art. 7, comma 1

"Il Procuratore Sportivo deve **indicare chiaramente** nel Contratto di Rappresentanza se agisce nell'interesse di **una sola** parte contrattuale o di **più parti** e in tal caso deve ottenere il **consenso scritto** di tutte le parti interessate. Nel caso in cui il Procuratore Sportivo agisca nell'interesse di più parti, egli sarà tenuto a stipulare un Contratto di Rappresentanza con **ciascuna** parte interessata".

DEFINIZIONE

Art. 1

*"Si intende il contratto con durata non superiore a due anni stipulato e sottoscritto da un Procuratore Sportivo, con un Club o un Calciatore, **o con entrambi**, per le finalità di cui al presente regolamento".*



entrambi, per le finalità di regolamento".

RAPPRESENTANZA E CONFLITTO DI INTERESSI

Art. 5, comma 1

*"Nel Contratto di Rappresentanza il Procuratore Sportivo deve dichiarare di **non trovarsi** in una situazione di incompatibilità o di **conflitto di interessi**, ovvero ne deve rendere **edotte** le parti contrattuali".*



CONFLITTO DI INTERESSI


Art. 7, comma 1

"Il Procuratore Sportivo de

CONFLITTO DI INTERESSI

Art. 7, comma 1

*"Il Procuratore Sportivo deve **indicare chiaramente** nel Contratto di Rappresentanza se agisce nell'interesse di **una sola** parte contrattuale o di **più parti** e in tal caso deve ottenere il **consenso scritto** di tutte le parti interessate. Nel caso in cui il Procuratore Sportivo agisca nell'interesse di più parti, egli sarà tenuto a stipulare un Contratto di Rappresentanza con **ciascuna** parte interessata".*



**Duplice incarico
o
Mandato congiunto**

REGOLAMENTO PROCURATORI SPORTIVI FIGC 2015

DUPLICE INCARICO

PRESUPPOSTO

conferimento dell'incarico al Procuratore da parte del calciatore e della società, con riferimento al medesimo atleta, in due **momenti distinti**



CALCIATORE



apposita clausola con cui manifesta il proprio **consenso anticipato** già al momento del conferimento dell'incarico

SOCIETÀ

apposita clausola di **espressa accettazione** della situazione di conflitto di interessi inserita nel mandato.

MANDATO CONGIUNTO

IPOTESI 1



IPOTESI 2

PRESUPPOSTO

conferimento dell'incarico al
Procuratore da parte del
calciatore e della società, con
riferimento al medesimo
atleta, in due **momenti distinti**

RICO

CALCIATORE



apposita clausola con cui manifesta il proprio **consenso anticipato** già al momento del conferimento dell'incarico

SOCIETÀ

- apposita clausola di **espressa accettazione** della situazione di conflitto di interessi inserita nel mandato.

MANDATO CONGIUNTO




IPOTESI 1

PRESUPPOSTO

Contestuale conferimento dell'incarico al Procuratore da parte del calciatore e della società (con riferimento al medesimo atleta)

MANDATO CONGIUNTO - ipotesi 1



- Compilazione di un **autonomo contratto** di mandato con ambedue i soggetti
- Indicazione in entrambi i mandati della circostanza per cui il Procuratore agisce nell'**interesse di entrambe le parti**

Regolamento Procuratori Sportivi FIGC 2015
Art. 5 - Contratto di Rappresentanza

comma 4

Gli effetti del Contratto di Rappresentanza sottoscritto tra un Club e un Procuratore Sportivo per il tesseramento di un Calciatore **cessano automaticamente** qualora quest'ultimo - per qualsiasi motivo - non sia più tesserato con il Club.




IPOTESI 2

Regolamento Procuratori Sportivi FIGC 2015
Art. 5 - Contratto di Rappresentanza

comma 3

Un Calciatore può sottoscrivere un Contratto di Rappresentanza soltanto con **un Procuratore Sportivo alla volta** e durante il periodo di validità del Contratto di Rappresentanza egli è rappresentato unicamente dal Procuratore Sportivo indicato nello stesso.

MANDATO CONGIUNTO - ipotesi 2



Nella prassi, il Contratto di Rappresentanza può prevedere un mandato congiunto a più soggetti, autonomi o associati tra loro in diverse forme. Il limite riguarda il Contratto di Rappresentanza vigente, che potrà eventualmente essere revocato o comunque risolto, ma **mai concorrere con altro contratto nello stesso periodo di validità o di vigenza.**



Divieti



REGOLAMENTO PROCURATORI SPORTIVI FIGC 2015

Art. 7 - Conflitto di interessi

Comma 2

"È fatto divieto ai Procuratori sportivi avere un **interesse diretto o indiretto** nel **trasferimento** di un calciatore da un club ad altro club e/o assumere **cointeressenze** o **partecipazioni** di qualsiasi tipo nei diritti economici relativi al trasferimento di un calciatore o ai ricavi di un club per lo stesso titolo".



Comma 3

"È fatto divieto alle Società Sportive corrispondere somme o cedere crediti a un Procuratore Sportivo relativi a **contributi di solidarietà** o **indennità di formazione** come previsti dai regolamenti FIFA o da norme federali".



Comma 4

"È fatto divieto alle Società Sportive e ai loro dirigenti di ricevere **qualsiasi somma** o **altro compenso** da Procuratori Sportivi in relazione a rapporti contrattuali intrattenuti con lo stesso".


Art. 7 - Conflitto di interessi

Comma 2

"È fatto divieto ai Procuratori sportivi avere un **interesse diretto o indiretto** nel **trasferimento** di un calciatore da un club ad altro club e/o assumere **cointeressenze** o **partecipazioni** di qualsiasi tipo nei diritti economici relativi al trasferimento di un calciatore o ai ricavi di un club per lo stesso titolo".



**Divieto
T.P.O. / T.P.I.**



T.P.O. / T.P.I.

Il Procuratore detiene perlomeno una **quota dei diritti economici** connessi alla prestazione sportiva del calciatore (*e come tale deve necessariamente essere parte del contratto di cessione del calciatore*) ovvero ha sottoscritto con il club un **contratto di finanziamento** per l'acquisto di un atleta che impone alla società la rivendita di quest'ultimo entro un certo termine.


NON AMMESSI



PERCENTUALE FUTURA VENDITA

Il Procuratore **non detiene alcuna quota** dei diritti economici connessi alla prestazione sportiva del calciatore, **né alcuno strumento giuridico** in grado di condizionare il club in merito alle "vicende circolatorie" del calciatore.

AMMESSA



o ai ricavi di un club per lo stesso titolo".

Comma 3

*"È fatto divieto alle Società Sportive corrispondere somme o cedere crediti a un Procuratore Sportivo relativi a **contributi di solidarietà** o **indennità di formazione** come previsti dai regolamenti FIFA o da norme federali".*

Comma 4

*"È fatto divieto alle Società Sportive e ai loro dirigenti di ricevere **qualsiasi somma** o **altro compenso** da Procuratori Sportivi in relazione a rapporti contrattuali intrattenuti con lo stesso".*

e questioni



AVVOCATI PROCURATORI

e Disciplina FIGC

Incompatibilità e questioni

QUESTIONI

L'avvocato iscritto all'Albo può legittimamente (anche in assenza di specifica previsione da parte della FIGC) **assistere calciatori e società** legati alla FIGC da vincolo o affiliazione, prestando opera di consulenza e assistenza nella stipula del contratto di prestazione sportiva o cessione tra società dei diritti di prestazione sportiva del calciatore in pieno rispetto delle norme previste dall'ordinamento forense ma senza sottostare alle disposizioni a tal fine dettate dalla FIGC?

può farlo con **libertà di forme contrattuali** o è tenuto a depositare presso la medesima Federazione il mandato ricevuto dal cliente?

in caso affermativo, è comunque tenuto all'**iscrizione nel relativo** Registro tenuto presso la FIGC e disciplinato dal Regolamento pubblicato dalla stessa FIGC con C.U. n. 189/A del 26 marzo 2015?

INCOMPATIBILITÀ DELL'AVVOCATO

dopo la riforma dell'ordinamento forense
Art. 18 legge professionale (l. 31 dicembre 2012, n. 247)

1 Con qualsiasi altra attività di **lavoro autonomo** svolta continuativamente o professionalmente. Sono escluse dal divieto solo le attività a carattere: scientifico, letterario, artistico, culturale.

2 Con l'esercizio di qualsiasi attività di **impresa commerciale**, salvi incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa.

3 Con la qualità di **socio illimitatamente responsabile** o di **amministratore** di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di **impresa commerciale**, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione.



INCOMPATIBILITÀ DELL'AVVOCATO


dopo la riforma dell'ordinamento forense

Art. 18 legge professionale (l. 31 dicembre 2012, n. 247)

1 Con qualsiasi altra attività di **lavoro autonomo** svolta continuativamente o professionalmente.
Sono escluse dal divieto solo le attività a carattere: scientifico, letterario, artistico, culturale.

2 Con l'esercizio di qualsiasi attività di **impresa commerciale**, salvi incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa.

3 Con la qualità di **socio illimitatamente responsabile** o di **amministratore** di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di **impresa commerciale**, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione.



1

Con qualsiasi altra attività di **lavoro autonomo** svolta continuativamente o professionalmente.

Sono escluse dal divieto solo le attività a carattere: scientifico, letterario, artistico, culturale.

o la riforma dell'ordinamento forense 18 legge professionale (l. 31 dicembre 201

- 2 Con l'esercizio di qualsiasi attività di **impresa commerciale**, salvi incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa.

Sono escluse dal divieto solo le attività a carattere: scientifico, letterario, artistico, culturale.

vigilanza nelle procedure concorsuali e in altre procedure relative a crisi di

3 Con la qualità di **socio illimitatamente responsabile** o di **amministratore** di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di **impresa commerciale**, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione.

CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

Art. 25 - Accordi sulla definizione del compenso

comma 2

Sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso, in tutto o in parte, una **quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.**

QUESTIONI

L'avvocato iscritto all'Albo può legittimamente (anche in assenza di specifica previsione da parte della FIGC) **assistere calciatori e società** legati alla FIGC da vincolo o affiliazione, prestando opera di consulenza e assistenza nella stipula del contratto di prestazione sportiva o cessione tra società dei diritti di prestazione sportiva del calciatore in pieno rispetto delle norme previste dall'ordinamento forense ma senza sottostare alle disposizioni a tal fine dettate dalla FIGC?

può farlo con **libertà di forme contrattuali** o è tenuto a depositare presso la medesima Federazione il mandato ricevuto dal cliente?

in caso affermativo, è comunque tenuto all'**iscrizione nel relativo** Registro tenuto presso la FIGC e disciplinato dal Regolamento pubblicato dalla stessa FIGC con C.U. n. 189/A del 26 marzo 2015?

INCOMPATIBILITÀ DELL'AVVOCATO

QUESTIONI

L'avvocato iscritto all'Albo può legittimamente (anche in assenza di specifica previsione da parte della FIGC) **assistere calciatori e società** legati alla FIGC da vincolo o affiliazione, prestando opera di consulenza e assistenza nella stipula del contratto di prestazione sportiva o cessione tra società dei diritti di prestazione sportiva del calciatore in pieno rispetto delle norme previste dall'ordinamento forense ma senza sottostare alle disposizioni a tal fine dettate dalla FIGC?

può farlo con **libertà di forme contrattuali** o è tenuto a depositare presso la medesima Federazione il mandato ricevuto dal cliente?

delle norme previste dall'ordinamento forense ma senza sottostare alle disposizioni a tal fine dettate dalla FIGC?

in caso affermativo, è comunque tenuto all'**iscrizione nel relativo** Registro tenuto presso la FIGC e disciplinato dal Regolamento pubblicato dalla stessa FIGC con C.U. n. 189/A del 26 marzo 2015?

INCOMPATIBILITÀ DELL'AVVOCATO

Orientamenti



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRIMO ORIENTAMENTO CNF

Parere n. 16/2005 e 10/2008

"L'attività di procuratore sportivo consiste nell'opera di assistenza e consulenza nella stipula del contratto di prestazione sportiva o di cessione tra società di diritti di prestazione sportiva del calciatore; resta pertanto impeggiato il diverso profilo della **preclusione all'avvocato** - di limiti di legge - di ogni attività di intermediazione riconducibile all'attività di impresa, anche nelle forme di cui agli artt. 1742 ss. c.c."

SECONDO ORIENTAMENTO CNF

Parere n. 75/2015

In assenza di una riserva di legge, si ritiene che l'art. 2, comma 6, della legge professionale forense autorizzi senz'altro l'avvocato all'esercizio di detta attività a titolo di avvocato, **senza necessità di iscrizione** nel relativo registro tenuto dalla FIGC.

Con riferimento all'obbligo di utilizzare **moduli contrattuali** predisposti dalla FIGC, si sottolinea peraltro che rientra nella competenza specifica e costituisce **elemento tipico della qualificazione professionale** dell'avvocato la predisposizione, a

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRIMO ORIENTAMENTO CNF

Pareri nn. 16/2005 e 10/2008

"L'attività di procuratore sportivo consiste nell'opera di assistenza e consulenza nella stipula del contratto di prestazione sportiva o di cessione tra società di diritti di prestazione sportiva del calciatore: resta pertanto impregiudicato il diverso profilo della **preclusione all'avvocato** - a termini di legge - di ogni **di attività di intermediazione** riconducibile all'attività di impresa, anche nelle forme di cui agli artt. 1742 ss. c.c."

SECONDO ORIENTAMENTO CNF

Parere n. 75/2015

In assenza di una riserva di legge, si ritiene che l'art. 2, comma 6, della legge professionale forense autorizzi senz'altro l'avvocato all'esercizio di detta attività a titolo di avvocato, **senza necessità di iscrizione** nel relativo registro tenuto dalla FIGC.

Con riferimento all'obbligo di utilizzare **moduli contrattuali** predisposti dalla FIGC, si sottolinea peraltro che rientra nella competenza specifica e costituisce **elemento tipico della qualificazione professionale** dell'avvocato la predisposizione, a beneficio del cliente e nel quadro della sopra ricordata **libertà professionale e contrattuale**, di moduli contrattuali idonei a garantire la corretta articolazione del rapporto di prestazione professionale.

Quanto, infine, alla configurabilità in capo all'avvocato di un **obbligo di deposito** del mandato presso la FIGC, si osserva che tale obbligo **non sussiste**, posto che l'ordinamento vigente non lo prevede, né con fonti primarie, né con fonti secondarie.

CONSIGLIO NAZIONALE FO

PRIMO ORIENTAMENTO CNF

Pareri nn. 16/2005 e 10/2008

*"L'attività di procuratore sportivo consiste nell'opera di assistenza e consulenza nella stipula del contratto di prestazione sportiva o di cessione tra società di diritti di prestazione sportiva del calciatore: resta pertanto impregiudicato il diverso profilo della **preclusione all'avvocato** - a termini di legge - di ogni **di attività di intermediazione** riconducibile all'attività di impresa, anche nelle forme di cui agli artt. 1742 ss. c.c."*

SECONDO ORIENTAMENTO CNF

Parere n. 75/2015

In assenza di una riserva di legge, si ritiene che l'art. 2, comma 6, della legge professionale forense autorizzi senz'altro l'avvocato all'esercizio di detta attività a titolo di avvocato, **senza necessità di iscrizione** nel relativo registro tenuto dalla FIGC.

Con riferimento all'obbligo di utilizzare **moduli contrattuali** predisposti dalla FIGC, si sottolinea peraltro che rientra nella competenza specifica e costituisce **elemento tipico della qualificazione professionale** dell'avvocato la predisposizione, a beneficio del cliente e nel quadro della sopra ricordata **libertà professionale e contrattuale**, di moduli contrattuali idonei a garantire la corretta articolazione del rapporto di prestazione professionale.

Quanto, infine, alla configurabilità in capo all'avvocato di un **obbligo di deposito** del mandato presso la FIGC, si osserva che tale obbligo **non sussiste**, posto che l'ordinamento vigente non lo prevede, né con fonti primarie, né con fonti secondarie.

di
di
di
nto
ato
one
agli



CORTE DI CASSAZIONE

Sentenze nn. 3545/2004 e 5216/2015

Le violazioni di norme dell'ordinamento sportivo non possono non riflettersi sulla validità di un contratto concluso tra soggetti sottoposti alle regole del detto ordinamento anche per l'ordinamento dello Stato, poiché se esse non ne determinano direttamente la nullità per violazione di norme imperative, incidono necessariamente sulla funzionalità del contratto medesimo, vale a dire sulla sua idoneità a realizzare un interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico. Non può infatti ritenersi idoneo, sotto il profilo della meritevolezza della tutela dell'interesse perseguito dai contraenti, un contratto posto

Sentenza n. 18807/2015

"Il ricorrente - ancorché stipulante in qualità di avvocato libero professionista - era comunque tenuto a rispettare le norme federali su forma e contenuto del contratto intercorso con il calciatore professionista."

"Il giudice di merito ha puntualmente individuato le difformità del contratto in oggetto rispetto alla disciplina sportiva; quanto, in particolare, a: - mancata adozione dei moduli federali; mancato rispetto della durata massima [...] - mancato deposito del contratto in FIGC."

CORTE DI CASSAZIONE

Sentenze nn. 3545/2004 e 5216/2015

Le violazioni di norme dell'ordinamento sportivo non possono non riflettersi sulla validità di un contratto concluso tra soggetti sottoposti alle regole del detto ordinamento anche per l'ordinamento dello Stato, **poiché se esse non ne determinano direttamente la nullità per violazione di norme imperative, incidono necessariamente sulla funzionalità del contratto medesimo**; vale a dire sulla sua idoneità a realizzare un interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico. **Non può infatti ritenersi idoneo, sotto il profilo della meritevolezza della tutela dell'interesse perseguito dai contraenti, un contratto posto in essere in frode alle regole dell'ordinamento sportivo, e senza l'osservanza delle prescrizioni formali all'uopo richieste, e, come tale, inidoneo ad attuare la sua funzione proprio in quell'ordinamento sportivo nel quale detta funzione deve esplicarsi.**

Sentenza n. 18807/2015

*"Il ricorrente - ancorché stipulante in qualità di avvocato libero professionista - era **comunque tenuto a rispettare le norme federali** su forma e contenuto del contratto intercorso con il calciatore professionista"*

*"Il giudice di merito ha puntualmente individuato le difformità del contratto in oggetto rispetto alla disciplina sportiva; quanto, in particolare, a: - **mancata adozione dei moduli federali**; mancato rispetto della **durata massima** [...] - **mancato deposito** del contratto in FIGC.*

*"Non può ritenersi idoneo, sotto il profilo della meritevolezza della tutela dell'interesse perseguito dai contraenti, un contratto posto in essere in frode alle regole dell'ordinamento sportivo, e **senza l'osservanza delle prescrizioni formali all'uopo richieste**, e, come tale, inidoneo ad attuare la sua funzione proprio in quell'ordinamento sportivo nel quale detta funzione deve esplicarsi"*

Sentenze nn. 3545/2004 e 5216/2015

Le violazioni di norme dell'ordinamento sportivo non possono non riflettersi sulla validità di un contratto concluso tra soggetti sottoposti alle regole del detto ordinamento anche per l'ordinamento dello Stato, **poiché se esse non ne determinano direttamente la nullità per violazione di norme imperative, incidono necessariamente sulla funzionalità del contratto medesimo**; vale a dire sulla sua idoneità a realizzare un interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico. **Non può infatti ritenersi idoneo, sotto il profilo della meritevolezza della tutela dell'interesse perseguito dai contraenti, un contratto posto in essere in frode alle regole dell'ordinamento sportivo, e senza l'osservanza delle prescrizioni formali all'uopo richieste, e, come tale, inidoneo ad attuare la sua funzione proprio in quell'ordinamento sportivo nel quale detta funzione deve esplicarsi.**

Sentenza n. 18807/2015

“Il ricorrente – ancorché stipulante in qualità di avvocato libero professionista – era **comunque tenuto a rispettare le norme federali** su forma e contenuto del contratto intercorso con il calciatore professionista”

“Il giudice di merito ha puntualmente individuato le difformità del contratto in oggetto rispetto alla disciplina sportiva; quanto, in particolare, a: – **mancata adozione dei moduli federali**; mancato rispetto della **durata massima** [...] – **mancato deposito** del contratto in FIGC.

“Non può ritenersi idoneo, sotto il profilo della meritevolezza della tutela dell’interesse perseguito dai contraenti, un contratto posto in essere in frode alle regole dell’ordinamento sportivo, e **senza l’osservanza delle prescrizioni formali all’uopo richieste**, e, come tale, inidoneo ad attuare la sua funzione proprio in quell’ordinamento sportivo nel quale detta funzione deve esplicarsi”



CONCLUSIONE

Può l'avvocato Procuratore beneficiare dell'abolizione del CDI?

CONTRO

Art. 24. Codice Deontologico Forense



L'avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un **conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente** o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale.

PRO



- "Paradossale" **disparità** di trattamento
- Analogia con assistenza congiunta ai **coniugi "separandi/divorziandi"**

Può l'avvocato Procuratore beneficiare dell'abolizione del CDI?

CONTRO

Art. 24, Codice Deontologico Forense



L'avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare **un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente** o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale.

PRO




- "Paradossale" **disparità** di trattamento
- Analogia con assistenza congiunta ai **coniugi** "separandi/divorziandi"

Può l'avvocato Procuratore ben

CONTRO

Art. 24, Codice Deontologico Forense



L'avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare **un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente** o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale.

PRO

- "*Paradossale*" **disparità** di trattamento
- Analogia con assistenza congiunta ai **coniugi**
"*separandi/divorziandi*"



CONFLITTO DI INTERESSI

del Procuratore Sportivo

"vecchia"
Disciplina

"nuova"
Disciplina

Orientamenti

Incompatibilità
e questioni

CONCLUSIONE

AVVOCATI PROCURATORI

e Disciplina FIGC

